

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Maddalena Ermotti-Lepori
Deputata al Gran Consiglio

Interrogazione 18 maggio 2021 n. 53.21

Quale è la situazione della mediazione penale minorile in Ticino?

Signora deputata,

mediante la presente rispondiamo come segue alle domande da lei poste nella summenzionata interrogazione.

1. Come valuta, in teoria, le possibilità offerte dalla mediazione penale minorile?

Il Consiglio di Stato ritiene che la mediazione penale minorile costituisca una rilevante opportunità e sia soprattutto una valida alternativa alla giustizia tradizionale, principalmente laddove commettere un reato non è più visto solo come una violazione di una norma in una prospettiva statica, quanto piuttosto la rottura di un equilibrio sociale tra "individui" e tra "individuo e comunità" che può generare un'opportunità di crescita. Questo avviene attraverso l'incontro con la sofferenza della vittima e l'effettiva presa di coscienza, da parte dell'autore, delle conseguenze generate dal suo agire, in vista del suo reinserimento o della sua permanenza nel contesto sociale.

2. In quanti procedimenti (ogni anno) si è tentata la mediazione dell'entrata in vigore della PPMin? Quale percentuale essi rappresentano, sul totale?

3. In quanti di essi la mediazione è riuscita e il procedimento penale è stato quindi abbandonato?

Qui di seguito i dati richiesti relativi alla Magistratura dei minorenni. Per quanto attiene al Tribunale dei minorenni non si registra alcun caso di mediazione e, considerata l'esiguità delle cause trattate (in media 5 all'anno), il dettaglio dei dati non viene riportato.

Anno	N. tentativi	N. riusciti	Incarti aperti	%
2011	3	3	895	0.34
2012	6	0	1011	0.59
2013	1	0	925	0.11
2014	4	0	866	0.46
2015	1	0	820	0.12
2016	3	3	874	0.34
2017	0		1222	0.00
2018	1	0	1200	0.08
2019	0	0	1101	0.00
2020	6	0	1057	0.57

4. In questi casi, vi sono state recidive?

Non sono disponibili dati ufficiali ma, a mente del Magistrato dei minorenni, non ne risultano.

5. Nel caso in cui il ricorso alla mediazione sia stato numericamente irrilevante, intende il Consiglio di Stato capire il perché, quali sono gli ostacoli, per poi eventualmente, nell'ambito delle proprie competenze, promuoverne la applicazione e eventualmente ampliarla?

Il Consiglio di Stato, data la rilevanza del tema e l'adesione ai suoi principi, anche sulla base del numero estremamente ristretto di casi in cui tale strumento è stato finora utilizzato, ha intervistato a tal proposito sia la Magistratura dei minorenni che il Tribunale dei minorenni. Il Magistrato dei minorenni riferisce che l'avvio di una procedura di mediazione richiede l'adesione preventiva di tutte le parti coinvolte nel procedimento penale. Ciò è spesso difficile poiché non è sempre possibile accogliere la parte lesa per creare una disposizione favorevole all'adesione ad una procedura di mediazione penale. Si segnala comunque che le autorità di perseguimento penale giusta l'art. 6 della Procedura penale minorile intervengono invece, dove possibile, con delle procedure di conciliazione previste dal Codice di procedura penale che permettono, in parecchi casi, di evitare la presentazione di una querela o di ottenere il ritiro della stessa, apportando un grande contributo in un'ottica di prevenzione e sortendo dunque lo stesso effetto. Per quanto concerne il Tribunale dei minorenni, ricevendo quest'ultimo solo procedure su opposizione o casi in cui il Magistrato dei minorenni formula un atto d'accusa, la mediazione non risulta essere lo strumento ideale. Sulla scorta di tali considerazioni si evidenzia che, seppur sussistano margini di ampliamento per un approccio tramite gli strumenti della giustizia riparativa, è già attualmente possibile e in atto un approccio conciliativo precoce che permette, a detta del Magistrato dei minorenni, di ottenere altrettanti importanti benefici, sia per le parti che per il sistema giudiziario. Per questo il Consiglio di Stato non ritiene necessario focalizzare un intervento nell'ambito della mediazione propriamente detta.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 5 ore lavorative.

RG n. 4252 del 1 settembre 2021

Voglia gradire, signora deputata, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente


Manuele Bertoli

Il Cancelliere


Arnoldo Coduri

Copia:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Magistratura dei minorenni e Tribunale dei minorenni (per il tramite della Divisione della giustizia)